

Delibera n. 79/2017

Avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione del 31 maggio 2017

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 181/2011);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
- VISTO** l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, *"irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi"*;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, lettera I), ai sensi del quale l'Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, *"può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"*;
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante *"Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus"*, e in particolare l'articolo 3, comma 3, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, *"l'Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione"*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTA** la nota dell'Autorità, prot. n. 329/2017 del 20 gennaio 2017, di richiesta di informazioni relative alla tutela dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus,

da fornire entro il termine di quindici giorni, alla società Alto Adige Bus S.r.l., rimasta senza riscontro;

VISTA la nota di sollecito dell'Autorità, prot. n. 1154/2017 del 27 febbraio 2017, con la quale, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, si invitava Alto Adige Bus S.r.l. a rispondere alla precedente richiesta di informazioni, mancando anche in tal caso un riscontro da parte della Società;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte di Alto Adige Bus S.r.l. alle richieste dell'Autorità, prot. 329/2017 del 20 gennaio 2017 e prot. 1154/2017 del 27 febbraio 2017;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti della società Alto Adige Bus S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è avviato nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l. un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. I), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità di cui alle note prot. 329/2017 del 20 gennaio 2017 e prot. 1154/2017 del 27 febbraio 2017;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Alto Adige Bus S.r.l.

Torino, 31 maggio 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi